

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] l'[OMISSIS], ivi residente in via [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], pec: [OMISSIS], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], pec. [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, in Roma, viale [OMISSIS] presso lo studio del Prof. Avv. [OMISSIS], pec [OMISSIS], avverso la decisione n. 93/2021 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Bologna - Sez. n. 240, in data 29.09.2021, depositata il 22.11.2021 e notificata all'interessato in data 29.11.2021 con la quale veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, regolarmente citato, nessuno è presente;  
Il Consigliere relatore avv. Leonardo Arnau svolge la relazione;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la prescrizione dell'illecito.

### **FATTO**

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Parma è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti, rilevanti sul piano deontologico, di cui ai seguenti capi di incolpazione derivanti dalla riunione dei proc. n. 40/16 e 241/16:

*“A) Violazione degli artt. 5, 6, 36, 60 del Codice vigente all'epoca, rapportati agli artt. 9, 23, 63 del Codice attuale, per aver suggerito al proprio cliente [AAA] ed a terzi (in entrambi i casi per mezzo della moglie del [AAA], [BBB]) comportamenti atti ad ostacolare le indagini, nelle circostanze descritte alla lettera A) del capo di imputazione del procedimento penale a suo carico RGNR n. [OMISSIS]/08 Tribunale di Parma, deciso in via definitiva dalla Corte di Cassazione sez. V, con la sentenza n. [OMISSIS]/16 del [OMISSIS].16, tenendo così una condotta difensiva non corretta, leale e specchiata. In Parma nell'agosto-settembre 2007 e in epoca successiva prossima.*

*B) Violazione degli artt. 5, 6, 14, 36, 52, 60 del Codice vigente all'epoca, rapportati agli artt. 9, 23 comma 6, 50, 55 comma 1, del Codice attuale, nelle circostanze descritte alla lettera B) del capo di imputazione del procedimento penale a suo carico RGNR n. [OMISSIS]/08 Tribunale di Parma, deciso in via definitiva dalla Corte di Cassazione sez V, con la sentenza n. [OMISSIS]/16 del [OMISSIS].16, per aver suggerito a terzi sempre tramite la moglie del [AAA]) di dichiarare fatti contrari al vero, tenendo così una condotta difensiva non corretta, leale e specchiata.*

*In Parma nell'agosto-settembre 2007 e in epoca successiva prossima.*

*C) Violazione degli artt. 5, 6, 18, 52, del Codice vigente all'epoca, rapportati agli artt. 9, 55, 57 del Codice attuale, nelle circostanze descritte alla lettera E) del capo di imputazione del procedimento penale a suo carico RGNR n. [OMISSIS]/08 Tribunale di Parma, deciso in via definitiva dalla Corte di Cassazione sez. V, con la sentenza n. [OMISSIS]/16 del [OMISSIS].16, per aver divulgato notizie riservate relative al procedimento in corso. In Parma nel settembre-ottobre 2007”.*

È opportuno premettere che i procedimenti disciplinari n. 240/2016 e n. 241/2016 hanno avuto avvio autonomo l'uno rispetto all'altro.

Infatti, il COA di Parma aveva aperto un primo procedimento nel 2011, in seguito a segnalazione proveniente da privati ([CCC] e [DDD]) per fatti riguardanti l'Avv. [RICORRENTE] e la loro figlia [EEE] (proc. n. 240/2016).

Lo stesso COA di Parma riceveva poi notizia di sentenza penale emessa dal Tribunale di Parma, recante parziale condanna a carico dell'avv. [RICORRENTE] ed avviava un secondo procedimento in data 09/07/2013 (proc. n. 241/2016).

Nonostante i fatti contestati all'avv. [RICORRENTE] fossero gli stessi, il COA di Parma trasmetteva al Consiglio Distrettuale del Distretto di Bologna due distinti procedimenti, che procedevano separati.

Il primo Consigliere Istruttore del procedimento n. 240/16, nella proposta del 20/06/17, metteva in evidenza l'irrelevanza disciplinare di alcuni capi d'incolpazione e la intervenuta prescrizione degli altri, conseguente alla mancata sospensione del procedimento da parte del COA.

La Sezione 240/16, facendo propria la proposta dell'istruttore, deliberava in data 26/06/17 l'archiviazione del procedimento n. 240/16.

Tale provvedimento veniva notificato all'incolpato.

Successivamente lo stesso Consigliere, istruendo il fascicolo n. 241/16, si rendeva conto dell'identità dei fatti dei procedimenti n. 240/16 e 241/16 e dell'irrelevanza della mancata sospensione, a fronte della intervenuta pronuncia di sentenza penale.

Depositava pertanto la prima proposta nel proc. n. 241/16 in data 17/07/2017, sottolineando la connessione soggettiva e oggettiva con il procedimento n. 240/16 e modificava la propria valutazione in ordine alla prescrizione dell'azione disciplinare.

Sulla base di questa proposta, contenuta nel procedimento n. 241/2016, la sezione, in data 15/01/2018 deliberava di revocare in autotutela il proprio provvedimento 26/06/2017 di archiviazione del procedimento n. 240/16, procedeva alla riunione dei procedimenti e deliberava i capi di incolpazione, sopra riportati.

L'incolpato faceva pervenire memoria difensiva, cui allegava copia della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che: a) cassava la sentenza di secondo grado, limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 734 *bis* c.p., con rinvio al giudice civile; b) cassava senza rinvio la condanna per il falso in atto pubblico "perché il fatto non sussiste"; c) dichiarava estinti per prescrizione gli altri reati.

Allegava inoltre decisioni del CNF ritenute atte a sostenere la illegittimità della decisione assunta dalla Sezione 240/16 di revoca "in autotutela".

In data 28.5.21, su proposta del Consigliere Istruttore, la sezione deliberava la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] e fissava il dibattimento al 29 settembre 2021 ore 11,00 e lo comunicava all'incolpato il 19 luglio 2021.

L'avv. [RICORRENTE] comunicava la sua "impossibilità a partecipare in quanto impegnato in Corte d'Appello per esame testi nella stessa giornata alle ore 14,00" ed allegava la copia della

copertina del suo fascicolo di studio in cui risultano annotate a mano una serie di date, tra le quali il 29 settembre 2021.

Il Presidente della Sezione, ritenendo la documentazione inadeguata a dimostrare l'impedimento, invitava l'incolpato ad integrarla, ma l'avv. [RICORRENTE] non vi provvedeva, cosicché il dibattimento veniva celebrato in sua assenza.

Nell'istruttoria dibattimentale veniva sentita l'esponente, sig.ra [CCC], la quale confermava pienamente l'esposto e il collegio rinunciava quindi all'audizione del secondo esponente.

La decisione si fonda sui documenti agli atti ed in particolare sulle sentenze n. [OMISSIS]/12 - depositata li [OMISSIS]/13, del Tribunale di Parma - e n. [OMISSIS] del [OMISSIS].16 con cui al Suprema Corte "*annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 734 bis c.p. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di falso in atto pubblico perché il fatto non sussiste e quanto agli altri reati, perché estinti per prescrizione*".

Ad avviso del Giudice della deontologia bolognese, le contestazioni disciplinari e la conseguente azione, non possono dirsi prescritte, come sostenuto dall'incolpato.

I fatti risalgono al 2007. Il procedimento penale n. [OMISSIS], iniziato nel 2008, si è concluso con la sentenza della Suprema Corte li 23 marzo 2016.

Il procedimento disciplinare era stato avviato dal COA di Parma il 1 marzo 2011.

li 3 aprile 2013 li COA disponeva la sospensione cautelare dell'incolpato che revocava poi li 2 settembre 2013. Il fascicolo veniva trasmesso al CDD nel marzo 2015.

Il 26.6.2017 la prima proposta dell'Istruttore veniva comunicata all'avv. [RICORRENTE], ma revocata in data 15.1.2018. Il 31 marzo 2021 veniva formulata la richiesta di citazione a giudizio, che la sezione approvava il 28 maggio 2021. La fissazione del dibattimento veniva comunicata il 19 luglio 2021.

L'incolpato nelle memorie difensive ha sostenuto la maturazione della prescrizione, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 11419 del 30/04/2021, che dispone l'estinzione del procedimento disciplinare laddove, ai sensi dell'art. 297 primo comma c.p.c., esso sia stato riassunto oltre il termine ivi previsto, a far data dalla conoscenza della sentenza definitiva emessa in sede penale, nel caso di specie li 23/03/2016. Sostiene il CDD di Bologna che in realtà la decisione richiamata si riferisce alla riassunzione del procedimento, cosa che non ricorre nella fattispecie oggetto di giudizio.

Nel provvedimento gravato in questa sede si afferma come sia ormai pacifico, che la nuova disciplina della prescrizione dettata dalla riforma professionale (art. 56, co. 3, L. 247/12), non si applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore (Cass. SS.UU. sentenza n. 12798 del 22/5/2017, *ex pluribus*, CNF, sentenza 27/8/2018 n. 96, CNF, sentenza 8/4/2016 n. 66, CNF, sentenza 31/12/2015 n. 268, CNF, sentenza 30/11/2015 n. 185, CNF, sentenza

23/7/2015 n. 128). Nel caso oggetto di giudizio, i fatti risalgono al 2007 e conseguentemente occorre certamente considerare la vecchia disciplina, ai sensi della quale (art. 51 RDL1578/1933) il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è di 5 anni che decorre da ogni evento interruttivo.

Trattandosi poi di fatti oggetto dell'incolpazione coincidenti con le imputazioni di cui al procedimento penale, quindi, il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nel passaggio in giudicato della sentenza penale (CNF, sentenza del 21 aprile 2018 n. 29, in senso conforme, tra le numerose altre, CNF, sentenza 28/12/2017, n. 239, CNF sentenza 17/7/2013 n. 107, CNF, sentenza 25/7/2016 n. 236) avvenuta, nella specie, il [OMISSIS].2016.

In base agli argomenti affrontati l'eccezione formulata dal ricorrente è stata quindi ritenuta destituita di fondamento in ogni sua articolazione.

L'incolpato ha poi eccepito un profilo di illegittimità nella decisione adottata con la delibera 15 gennaio 2018 "con riferimento al potere di autotutela esercitata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense che ha annullato la sua precedente decisione di archiviazione per intervenuta prescrizione emessa nel giugno 2017".

Secondo il CDD di Bologna la delibera in questione è del tutto legittima in quanto il parere CNF 23/10/2013 n. 109, richiamato dall'avv. [RICORRENTE], riguarda una vicenda completamente diversa da quella oggetto di scrutinio e nella quale non poteva aver rilievo. Un conto è revocare un provvedimento sanzionatorio di un COA per un cambio di orientamento giurisprudenziale, altra è la revoca operata dalla sezione, che è intervenuta nel corso del procedimento n. 240/20, in sede di riunione al proc. n. 241/20. L'identità dei fatti e la sentenza penale emersa in tale ultimo procedimento aveva reso evidente come l'azione disciplinare non fosse prescritta.

L'incolpato lamenta, anche un vizio di motivazione, nell'atto notificato in 5/02/18 "tale da ritenere leso il diritto di difesa, comportando di conseguenza l'annullabilità dell'atto". In realtà, secondo il CDD di Bologna la motivazione dell'atto è esplicita e chiarissima. Il diritto di difesa non ha subito alcun *vulnus*, posto che i fatti contestati restano gli stessi e la pronuncia della sentenza di condanna a carico dell'avv. [RICORRENTE], è circostanza di cui l'incolpato era certo a conoscenza.

La revoca, comunque, colpisce solo il procedimento 240/16, mentre il procedimento n. 241/16 non può esserne travolto per presunti e negati vizi della delibera.

La sezione ha ritenuto che sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dall'attività professionale per anni tre, in considerazione della condotta posta in essere dall'incolpato, caratterizzata da estrema gravità e tale da compromettere gravemente

l'immagine che la classe forense deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale con responsabilità.

Il CDD non ha condiviso l'assunto difensivo di ritenere di minor gravità le condotte contestate (favoreggiamento, millantato credito, l'utilizzo di prove false) se "*perpetrate esclusivamente nell'esercizio della funzione difensiva e durante le indagini preliminari (n.d.r. non di condotte professionali commesse per compiere delitti contro la persona od il patrimonio che più ledono l'onorabilità dell'avvocatura)*" e ancora "*sul rilievo che, le accuse provenivano dalla nostra naturale parte avversaria processuale (n.d.r. la magistratura) che ritengo personalmente, nel mio caso si sia risentita soprattutto di una attività difensiva colpevolizzata perché potenzialmente foriera di mettere in discussione il filone d'indagine intrapreso e non discutibile*" e, al contrario, le considerava, "*quasi ammesse e giustificate dall'incolpato dalle esigenze difensive*", e perciò aggravate dal fatto di essere state poste in essere nell'esercizio della professione. Il CDD determinava la sanzione disciplinare in base alla complessiva valutazione dei fatti, alla gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale, che nella dimensione privata. In applicazione quindi della norma più favorevole ( ai sensi dell'art. 65, comma 5, della Legge n. 247/2012) il CDD bolognese, ritenute violate le norme di cui agli artt. 5, 6 del vecchio Codice Deontologico ( art. 9 del Codice attuale), che non prevedono una sanzione edittale, e di cui agli artt. 14,36, 18, 52, 60 del vecchio Codice riportati agli artt. 23 comma6, 50, 55 comma 1, 57 del Codice attuale, che prevedono sanzioni di varia gravità, riteneva di applicare la sanzione aggravata della sospensione dell'attività professionale fino a tre anni.

La disamina puntuale dei fatti accertati nella loro materialità dal giudicato penale induceva il CDD a ritenere le condotte ascritte all'avv. [RICORRENTE], quali violazioni dei più elementari doveri di carattere deontologico e, addirittura, di quelli fondanti (quale, ad esempio, la deformazione del ministero difensivo in comportamento penalmente rilevante). Ciò unitamente alla considerazione dei precedenti disciplinari, inducevano il CDD a ritenere applicabile al caso la sanzione della sospensione per la durata di tre anni dall'attività professionale, più favorevole rispetto alla radiazione e comunque in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti (quattordici anni).

Avverso la decisione sopra richiamata ricorre l'avv. [RICORRENTE], chiedendone l'annullamento (o comunque la "dichiarazione di nullità" per sproporzione della sanzione, omessa e insufficiente motivazione e per inesistenza dell'illecito disciplinare) e, in subordine, invocando una riduzione della sanzione irrogata.

Il ricorso è articolato in sette motivi, che possono essere così accorpati e sintetizzati.

Preliminarmente deve essere esposto il contenuto del sesto motivo di ricorso (F), con il quale l'avv. [RICORRENTE] lamenta l'intervenuta prescrizione degli addebiti.

Si legge nel ricorso che, secondo la disciplina del nuovo Codice Deontologico il termine prescrizione, decorrente dalla consumazione del fatto, è stabilito in anni 6. L'esponente, concordando con la dottrina dominante, condivide l'orientamento originario espresso dal CNF, (cfr pubbl. Rita GENNARI "La responsabilità disciplinare dell'avvocato" - Giuffrè), ossia opina per l'applicabilità integrale della nuova normativa sulla prescrizione dal 1 gennaio 2015 contestualmente all'entrata in vigore del regolamento n. 2/2014 (così anche Sez. Unite Cass. Sent. n. 52/2020) e accedendo a tale tesi la prescrizione sarebbe maturata il 01.01.2021.

Qualora si volesse accedere alla tesi dell'applicazione della norma prevista dal Codice Deontologico previgente, il ricorrente distingue due ipotesi: - qualora il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, il termine prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto (dunque abbondantemente prescritto); - qualora, il procedimento disciplinare riguardi fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione decorre dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile (sent. definitiva in data 23.03.2016 - prescrizione in data 23.03.2021).

"L'effetto di cui sopra ricorre indipendentemente dall'avvenuta sospensione del procedimento disciplinare e dall'esito del processo penale nonché dalle sue formule terminative...l'effetto si produce anche in caso di sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione o di "patteggiamento".

E, ancora, nei capi di incolpazione i fatti contestati non corrispondono totalmente con quelli del procedimento penale ormai travolti (e dunque inesistenti) da una sentenza penale irrevocabile, di guisa che non opera alcuna interruzione e/o sospensione del termine prescrizione. Non possono, inoltre, valere quali atti interruttivi né le attività del COA di Parma, né l'iscrizione nel registro del CDD, la comunicazione del C.I. e le difese dell'incolpato, esplicitamente esclusi dalla giurisprudenza (CNF 84/20 del 24.06.2020).

Tutte le date degli atti interruttivi confermano, ad avviso del ricorrente, la prescrizione dell'azione disciplinare.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso [A) e B)], la difesa dell'incolpato si sofferma – sotto due profili – sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Da un lato (motivo B), censura la "*mancata sospensione*" del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale e, dall'altro, con il motivo A), invece pare censurare in radice il fatto che il COA prima e il CDD poi si siano pedissequamente attenuti alla valutazione dei fatti operata in sede penale.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso (Motivo C e motivo D) si lamenta vizi del procedimento, sotto vari profili: a) assenza di indicazione, all'avvio del procedimento, dei criteri di assegnazione del procedimento al consigliere istruttore; b) illegittimità del provvedimento di

revoca in autotutela dell'archiviazione del procedimento n. 240/16 e concorrente violazione delle norme in materia di riapertura del procedimento disciplinare ivi compresa la necessità di assegnare – a seguito della riapertura – il procedimento a diversa sezione rispetto a quella che precedentemente se ne era occupato; c) illegittimità della partecipazione dell'esponente al procedimento, la cui presenza doveva essere inibita.; d) illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 29 settembre 2021 per legittimo impedimento. In particolare, ritiene l'incolpato illegittimo il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio motivata sulla base della necessità di partecipare a udienza di escussione testi in procedimento dinanzi la Corte d'Appello di Bologna.

Con il quinto motivo di ricorso (Motivo E), l'incolpato lamenta vizio di motivazione, nella misura in cui il CDD avrebbe ommesso di motivare esplicitamente sulla sussistenza della responsabilità disciplinare, in particolare procedendo alla valutazione complessiva del comportamento dell'incolpato e ad una approfondita valutazione delle risultanze del procedimento penale.

Con il settimo motivo di ricorso (Motivo G) si lamenta il carattere eccessivo e sproporzionato della sanzione inflitta.

### **DIRITTO**

Il ricorso è fondato esclusivamente per quanto attiene al motivo concernente la dosimetria sanzionatoria, per quanto di seguito si dirà.

Preliminarmente deve essere affrontato il contenuto del sesto motivo di ricorso (F), con il quale l'avv. [RICORRENTE] lamenta l'intervenuta prescrizione degli addebiti.

Osserva il Collegio che la motivazione della decisione impugnata in relazione al rigetto dell'eccezione appare ineccepibile ed esente da censure, di tal che deve essere confermata. Giova rammentare che quanto all'individuazione del *dies a quo* in caso di illecito disciplinare in relazione al quale sia stata esercitata l'azione penale nelle fattispecie concrete in cui operi la vecchia disciplina sulla prescrizione di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933, com'è pacificamente nel caso che ci occupa, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, *“nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale”* (CNF, sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, CNF, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, CNF, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233).

Più di recente, tale invalso principio è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 novembre 2021, secondo cui *“agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizioneale”*. Analogamente si è espressa la Suprema Corte, Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017, secondo la quale qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, *anche* se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, dovrà osservarsi che: a) i fatti disciplinarmente rilevanti sono stati commessi nel vigore della disciplina previgente che ad essi, pacificamente, si applica; b) trattandosi, tuttavia, di fatti in relazione ai quali è stata esercitata l’azione penale (cfr. capi di incolpazione e loro riferimenti alle imputazioni penali), l’esercizio dell’azione disciplinare non poteva che avvenire (secondo il regime previgente) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva con conseguente individuazione del *dies a quo* computare il previgente termine di prescrizione quinquennale (art. 51 del RDL n. 1578 del 1923) dalla data del giudicato (23.03.2016); c) l’azione disciplinare è stata esercitata dapprima dal COA di Parma nel 2011 (per i fatti poi confluiti nel procedimento n. 240/16) e nel 2013 (per i fatti confluiti nel procedimento n. 241/16 e scaturenti dall’esercizio della azione penale) e, dopo la *traslatio* conseguente all’entrata in funzione dei CDD, la stessa proseguiva dinanzi al CDD che, previa revoca in autotutela del provvedimento di archiviazione del primo procedimento, approvava il capo di incolpazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione n. [OMISSIS]/2016; d) gli atti interruttivi - sia con riferimento all’esercizio dell’azione disciplinare dinanzi al COA (aperture del 2011 e del 2013), che con riferimento alla sua prosecuzione dinanzi al CDD - sono da valutare alla luce del regime previgente e consentono di ritenere non maturata la prescrizione, come peraltro correttamente affermato dalla decisione impugnata; e) quanto sopra risulta, in particolare, dai seguenti calcoli: dopo il *dies a quo* (giudicato penale) del 23 marzo 2016, il CDD ha deliberato, in data 15 gennaio 2018, l’approvazione del capo di incolpazione (atto avente natura

interruttiva ove si applichi, come nel caso di specie, il vecchio regime prescrizionale) con la conseguente decorrenza di un nuovo termine quinquennale scadente il 15 gennaio 2023, ma interrotto dalla successiva citazione a giudizio del 28 maggio 2021 (anch'essa atto interruttivo nel vecchio regime), con la conseguente decorrenza di un ulteriore termine quinquennale scadente il 28 maggio 2026, termine interrotto, infine, dalla decisione del CDD datata 28 novembre 2021, con conseguente, nuova scadenza del termine prescrizionale in data 28 novembre 2026. Infine, l'Avv. [RICORRENTE] ha depositato, in data 16 dicembre 2021, ricorso al CNF con conseguente pendenza del giudizio di impugnazione e applicabilità, trattandosi del regime prescrizionale previgente, del principio dell'effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione, che si protrae durante tutto il corso del giudizio dinanzi al CNF e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020, secondo cui l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. In senso conforme, solo tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 giugno 2022.

D'altro canto, nulla muterebbe, peraltro, rispetto ai calcoli di cui sopra, anche facendo decorrere il termine di prescrizione quinquennale non dalla data del giudicato penale, ma dal 1° gennaio 2015, data di entrata in funzione dei CDD individuata dalla giurisprudenza come momento iniziale di applicazione della disciplina (art. 54 della legge n. 247 del 2012), che rende facoltativa la sospensione del procedimento disciplinare in caso di pendenza di parallelo processo penale sui medesimi fatti. L'approvazione del capo di incolpazione in data 15 gennaio 2018 avrebbe, infatti, tempestivamente interrotto il termine quinquennale scadente, in questo caso, il 1° gennaio 2020 e le successive interruzioni (citazione e a giudizio e decisione) produrrebbero i medesimi effetti di cui si è detto più sopra al precedente punto e). Anche in questa seconda ipotesi, poi, il deposito del ricorso al CNF in data 16 dicembre 2021 produrrebbe l'effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare debba essere respinta.

Prive di pregio paiono pure le censure mosse alla sentenza ricorso nei primi due motivi di gravame.

Con riferimento alla critica mossa alla decisione circa la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale (motivo B), si osserva che, come risulta dagli atti, l'effettivo avvio del procedimento è avvenuto dinanzi al CDD solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

D'altronde, come è noto, la nuova regolazione dei rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale, con l'introduzione di una sospensione non più necessaria ma "*discrezionale*", è divenuta operativa con l'entrata in funzione del Consigli Distrettuali di Disciplina ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Secondo i precedenti che di seguito si riportano, infatti, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, non rileva la data in cui le condotte sono state poste in essere, bensì l'organo dinanzi al quale si sia svolto il procedimento amministrativo (COA o CDD).

Infatti, secondo la Suprema Corte, il nuovo regime della sospensione del procedimento disciplinare di cui all'art. 54 L. 247 del 2012 opera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021).

In senso analogo si è espresso anche questo Collegio, secondo il cui invalso orientamento, la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale non è più meritevole di apprezzamento.

Difatti, l'art. 54 della legge 247/2012 detta una disciplina del tutto nuova rispetto a quella dell'art. 295 c.p.c. ed alla giurisprudenza conseguente, che imponeva la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti. Il nuovo ordinamento professionale afferma invece il principio della autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale prevedendo, il comma 1 dell'art. 54 della legge 247/2012, che "*il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti*". La nuova disciplina prevede infatti esclusivamente una sospensione a carattere facoltativo e a tempo determinato, qualora l'organismo disciplinare ritenga indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, quindi rimessa alla insindacabile valutazione del Consiglio Distrettuale (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 22 maggio 2021).

Peraltro, nel caso di specie, non sussiste alcun problema neppure di diritto intertemporale, atteso che il procedimento disciplinare è stato, di fatto, aperto e celebrato dopo l'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e dopo l'insediamento dei nuovi organismi disciplinari, operativi dal 1° gennaio 2015.

Nello stesso senso, si è osservato che il disposto dell'art. 54 della nuova legge forense n. 247/2012, che afferma l'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale e che

supera in tema di c.d. pregiudiziale penale la sospensione ex art. 295 c.p.c. prima necessaria, trovi applicazione quando il procedimento disciplinare si svolga, come nel caso di specie, dinanzi al CDD, a nulla rilevando l'epoca cui risalgono le condotte (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 17 luglio 2021).

Parimenti infondato è il motivo d'impugnazione *sub A*), col quale la difesa dell'incolpato pare censurare in radice il fatto che il COA prima e il CDD poi si siano pedissequamente attenuti alla valutazione dei fatti operata in sede penale.

Sul punto, per apprezzarne l'inaccoglibilità, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale che ha avuto modo, più volte, di affermare come la sentenza penale di condanna divenuta definitiva abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile. Di contro, privo di corrispondenti effetti è il proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato (come nel caso che ci occupa), ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., giacché un fatto commesso dall'imputato, ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare (v., in particolare, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 9 maggio 2022).

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 3 aprile 2019, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 6 maggio 2019.

Dalla giustapposizione coordinata di tali criteri ermeneutici ai fatti oggetto di scrutinio, ove raffrontati alla censura mossa alla decisione gravata, discende l'infondatezza della stessa. Con il terzo e quarto motivo di ricorso (motivo C e motivo D) la difesa dell'incolpato lamenta vizi del procedimento, sotto vari profili.

a) quanto all'assenza di indicazione, all'avvio del procedimento, dei criteri di assegnazione del procedimento al consigliere istruttore, si evidenzia quanto segue.

Ad escludere qualsivoglia violazione che comporti nullità del procedimento, premesso il richiamo agli articoli 2, 14 e 20, comma 1 del Regolamento n. 2/2014 (Procedimento disciplinare), basti rammentare l'invalsa giurisprudenza relativa alla rilevanza delle censure di ordine procedimentale riferite allo svolgimento del procedimento dinanzi al CDD e, in particolare, alla subordinazione di tale rilevanza all'effettiva violazione del diritto di difesa, del tutto assente nel caso che ci occupa.

Sul punto occorre ribadire il principio secondo cui, il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l'eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina

una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento – circostanza non verificatasi nel caso che ci occupa – e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell'interessato (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 21069 del 18 luglio 2023), nella cui motivazione si legge (p. 4), che eventuali violazioni procedurali possono determinare l'annullamento della decisione disciplinare soltanto ove abbiano comportato una lesione del diritto di difesa, del tutto assente nella fattispecie oggetto di valutazione.

Ed ancora, giova riaffermare come il procedimento che si svolge davanti ai CDD sia di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento, “*eventuali vizi devono infatti essere rilevati nel corso del procedimento*” (cfr., in tal senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 18 luglio 2020).

Nessuna nullità del procedimento si è verificata, né, peraltro, è stata eccepita nel corso di detto *iter* procedimentale innanzi al CDD di Bologna.

b) non condivisibile è pure l'eccepita illegittimità del provvedimento di revoca in autotutela dell'archiviazione del procedimento n. 240/16 e la concorrente violazione delle norme in materia di riapertura del procedimento disciplinare ivi compresa la necessità di assegnare – a seguito della riapertura – il procedimento a diversa sezione rispetto a quella che precedentemente se ne era occupato.

Quanto alla legittimità dell'esercizio del potere di autotutela nel procedimento disciplinare, andrà ribadita *a fortiori* la giurisprudenza che ammette la possibilità di revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie: sospensione cautelare), così come statuito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 53 del 13 maggio 2022.

D'altra parte, Anche la giurisprudenza amministrativa, là dove competente, non esclude *in radice* l'esercizio dello *ius poenitendi* dell'Organo disciplinare, ma, semmai, lo assoggetta a condizioni molto penetranti in termini di oneri motivazionali, pienamente assolti dal provvedimento in parola (cfr. Cons. Stato n. 516/2010 – relativa all'esercizio del potere di autotutela nel procedimento disciplinare a carico di appartenenti alle Forze dell'Ordine).

Con riferimento, poi, all'invocata violazione dell'articolo 55 della legge n. 247/12 (riapertura del procedimento disciplinare) si osserva che – anche solo sulla base di una interpretazione letterale della disposizione – la stessa non pare applicabile al caso di specie, nella misura in cui: 1) discorre di procedimento concluso con provvedimento definitivo; 2) circoscrive le ipotesi di riapertura – alle lett. a) e b) – a casi di irrogazione di sanzione disciplinare ovvero di proscioglimento, con ciò collegando la riapertura ad una decisione definitiva nel merito degli addebiti.

D'altronde, la delibera di archiviazione dell'esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato, onde non viola il divieto di *bis in idem* l'eventuale riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell'archiviazione stessa (cfr., in questo senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 11 gennaio 2021).

Analogamente, seppur nel vigore della previgente disciplina del procedimento disciplinare, si è affermato che il provvedimento di archiviazione, con il quale il Consiglio dell'Ordine deliberava di non esercitare l'azione disciplinare e conseguentemente di non celebrare il relativo procedimento, fosse privo del carattere di decisorietà, e dunque della definitività in quanto assunto "allo stato degli atti"; conseguentemente, detto provvedimento non è impugnabile e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, consentendo un successivo esercizio dell'azione da parte del Consiglio dell'Ordine in forza di nuovi elementi o accertamenti idonei a "rivitalizzare" la procedura, senza necessità di una previa sua esplicita revoca (Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita improcedibilità dell'azione disciplinare perché esercitata senza la previa revoca del precedente provvedimento di archiviazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione), come statuito dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza del 30 maggio 2014, n. 71.

c) con riguardo all'eccepita illegittimità della partecipazione dell'esponente al procedimento è opportuno ribadire, premesso che dalla decisione impugnata si evince che la partecipazione dell'esponente al giudizio si sia limitata alla sua audizione, che l'audizione dell'esponente non solo è possibile, ma addirittura doverosa a norma di legge.

d) con riferimento alla paventata illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 29 settembre 2021 per legittimo impedimento dell'avv. [RICORRENTE], motivata sulla base della necessità di partecipare ad udienza di escussione testi in procedimento dinanzi la Corte d'Appello di Bologna, il Collegio osserva quanto segue.

Dalla lettura della decisione gravata, risulta che all'istanza dell'avv. [RICORRENTE] rispose, in prima battuta, il CDD con richiesta di integrazione documentale a suffragio della medesima, posto che l'incolpato aveva unicamente prodotto la copertina del proprio fascicolo di studio, in cui a mano risultavano annotate alcune date d'udienza, tra le quali quella del 29 settembre 2021. Integrazione documentale che il [RICORRENTE] afferma di essere stato impossibilitato a fornire per intempestività della richiesta (due giorni prima della data fissata per la seduta di dibattimento dinanzi al CDD).

Sul punto, al fine di rigettare la doglianza, è sufficiente rinviare all'univoco indirizzo ermeneutico di questo Consiglio Nazionale Forense, che ha evidenziato, a più riprese, come perché possa ritenersi sussistente l'impedimento dell'avvocato difensore a comparire in

udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l'impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma sia documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) 'prevalente' impegno difensivo. Conclusivamente, l'impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento, a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cfr., per tale principio, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020).

Sulla scorta di quanto precede, appare evidente che la richiesta di differimento dell'udienza celebratasi avanti al CDD di Bologna, avanzata dall'avv. [RICORRENTE], oltre che non validamente documentata, non rispondeva in alcun modo alle stringenti condizioni, più sopra richiamate, legittimanti l'eventuale accoglimento della stessa.

Con il quinto motivo di impugnazione (Motivo E), l'incolpato lamenta il vizio di motivazione della sentenza ricorso, nella misura in cui il CDD avrebbe omissso di motivare esplicitamente sulla sussistenza della responsabilità disciplinare, in particolare procedendo alla valutazione complessiva del comportamento dell'incolpato ed a una approfondita valutazione delle risultanze del procedimento penale.

In vero, come è noto, relativamente alla motivazione delle decisione del CDD, si è consolidato il principio generale in virtù del quale, anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione,

evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019).

In senso conforme a tale principio, si veda la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 9 novembre 2022.

Ciò appare sufficiente ad escludere l'invocato vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto in modo coerente ed adeguato delle risultanze del procedimento penale, poste a fondamento dell'accertata responsabilità disciplinare in capo all'odierno ricorrente.

Ad ogni buon conto, va pure ribadita la consolidata giurisprudenza che riconosce al CNF, in sede di impugnazione, il potere di integrare la motivazione dell'organo disciplinare di primo grado, pronunciandosi nel merito (tra le molte, cfr. CNF, sentenza n. 91/2022).

Nel caso che ci impegna, giova rammentare come l'avv. [RICORRENTE] sia stato condannato, in primo grado, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione dal Tribunale di Parma con sentenza n. [OMISSIS]/2012 di data [OMISSIS].2012, depositata in data [OMISSIS].2013, per violazione dei reati citati nel capo d'inculpazione sopra richiamato. Il procedimento si svolse col rito ordinario, connotato dunque da *plena cognitio*.

[RICORRENTE] era stato chiamato a rispondere dei reati di cui all'imputazione che, in tesi di accusa, avrebbe commesso in qualità di difensore di soggetto imputato di aver organizzato un giro di ragazze squillo, alcune delle quali minorenni, con le quali egli ed altri amici e colleghi intrattenevano rapporti sessuali a pagamento e che, in talune occasioni, essi avrebbero costretto anche con la violenza ad avere tali rapporti anche in gruppo. Oltre a ciò, si procedeva anche in relazione a reati relativi a sostanze stupefacenti che le ragazze avrebbero assunto anche grazie all'aiuto dell'imputato. Il procedimento a carico di questi, secondo quanto dichiarato in udienza dall'ispettore di PG, era iniziato nella primavera dell'anno 2007, sulla base di una segnalazione relativa ad un giro di prostituzione anche minorile. Inizialmente, sempre secondo il teste di PG, vennero effettuati servizi di osservazione, pedinamento e controllo, cui seguirono numerose denunce e querele da parte di alcune persone offese, che successivamente vennero sentite in fase di indagini e successivamente anche in sede di incidente probatorio. Sempre in quel periodo vennero attivati servizi di ocp e la intercettazione telefonica, inizialmente solo a carico delle utenze in uso all'indagato, ma successivamente estesa anche alle utenze di alcuni clienti delle ragazze. In data 9 agosto 2007 venne inoltre eseguita una perquisizione ove gli operanti rinvennero materiale informatico, computer, telefonini cellulari oltre che ad alcuni fogli di carta stagnola del tutto analoghi a quelli descritti dalle ragazze e usati per assumere sostanza stupefacente. L'indagato, dopo la notifica del decreto di perquisizione, nominò come suo difensore di fiducia l'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Parma.

All'esito del giudizio l'avv. [RICORRENTE] veniva riconosciuto colpevole di plurime ipotesi di favoreggiamento perché, nella sua qualità di difensore, avendo appreso nel corso di una udienza dinanzi al Tribunale distrettuale della libertà che erano ancora in corso intercettazioni telefoniche nei confronti di altri soggetti coindagati nel medesimo procedimento, intimava alla moglie dell'indagato di avvisare i suddetti perché si astenessero da ogni conversazione a mezzo del telefono ed avvisava altro legale, perché facesse altrettanto; richieste prontamente eseguite dai suddetti con effettiva cessazione delle conversazioni di utilità investigativa. In tal modo aiutava il proprio assistito indagato e gli altri indagati ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Ed ancora, contattando vari soggetti indagati nel medesimo procedimento, che nel corso dell'attività investigativa venivano iscritti nel registro indagati per le fattispecie di violenza sessuale e favoreggiamento della prostituzione, nonché talune persone informate sui fatti, consegnando loro atti del procedimento o comunque illustrandone il contenuto ed inducendoli a rendere false dichiarazioni in merito alle connotazioni onerose delle prestazioni sessuali, all'età delle persone avviate alla prostituzione e ad altre circostanze relative alle imputazioni contestate al proprio assistito. Ed, inoltre, inducendo una teste, in sede di indagini difensive, ad affermare la contrarietà del proprio assistito indagato in ordine all'acquisto e alla consumazione di stupefacenti, laddove gli era stato chiaramente rappresentato che gli stupefacenti venivano abitualmente assunti da più persone in presenza dell'indagato negli immobili a lui riferibili, da ultimo, comunicando direttamente o indirettamente ai soggetti sopraindicati (in particolare a quelli gravati da contestazione in tema di violenza sessuale e di prostituzione) la necessità di concordare una comune e mendace versione dei fatti (così ad esempio un coindagato in conformità alle indicazioni ricevute negava la dazione di danaro in sede di interrogatorio), con le descritte condotte aiutava il proprio assistito e gli altri indagati ad eludere le investigazioni dell'autorità.

Il ricorrente veniva riconosciuto colpevole anche del reato p. e p. dall'art. 734 *bis* c.p. perché, quale difensore mostrando ai giornalisti le immagini che ritraevano talune delle persone offese nel corso di rapporti sessuali, consegnando altresì, in tutto o in parte, direttamente o per interposta persona, gli atti processuali dai quali si evinceva l'identità delle persone stesse - atti che formavano oggetto nei giorni successivi di pubblicazioni a mezzo stampa - infine comunicando direttamente o indirettamente ai giornalisti anche l'utenza cellulare personale di una persona offesa che veniva contattata con richiesta di intervista, con le descritte condotte, divulgava quindi ai giornalisti le immagini e le identità delle persone offese senza il consenso di esse.

Parimenti, veniva ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 479 c.p. perché, nella sua qualità di difensore come specificato al capo a), ricevendo le dichiarazioni di teste in sede di indagini

difensive (peraltro dopo innumerevoli incontri informali nel corso dei quali aveva preventivamente esposto alla suddetta le principali problematiche sulle quali avrebbe dovuto rispondere per alleggerire la posizione del suo cliente) e dunque rivestendo, limitatamente al compimento dell'atto citato, la qualifica di pubblico ufficiale, attribuendo a quest'ultima risposte connotate da certezza in ordine all'insussistenza di profili onerosi dei rapporti sessuali ed altresì in relazione a condotte di coartazione all'atto sessuale, laddove la persona indicata aveva in realtà riferito le risposte soltanto alla propria esperienza personale, attestava come da lui ricevute dichiarazioni non rese, ovvero ometteva od alterava dichiarazioni da lui ricevute.

Con fatti commessi o accertati in Parma tra l'agosto ed il settembre 2007.

Con sentenza del [OMISSIS] 2015, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Parma in data [OMISSIS] 2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [RICORRENTE] in ordine alla contravvenzione ex art. 734 *bis* cod. pen. ascrittagli al capo e) d'imputazione, per essere il reato estinto per prescrizione già alla data della sentenza appellata. Per l'effetto di tale decisione, ha rideterminato la pena inflitta in anni tre e mesi due di reclusione ed ha revocato le statuizioni civili in favore della parte civile. La Corte territoriale ha poi confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il suddetto imputato era stato riconosciuto responsabile di falso in atto pubblico (capo f), di più fatti di favoreggiamento personale (capi a e b) e di millantato credito (capo d).

La Suprema Corte, Sez. [OMISSIS], con pronuncia n. [OMISSIS] di data [OMISSIS].2016, annullava la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 734 *bis* cod. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso in atto pubblico, perché il fatto non sussiste e quanto agli altri reati perché estinti per prescrizione.

Le condotte penalmente rilevanti perpetrate dall'avv. [RICORRENTE], come ha osservato il CDD di Bologna, si connotano per l'estrema gravità, poiché tali da compromettere irreparabilmente l'immagine che la classe forense deve mantenere al cospetto dei cittadini, al fine di assicurare la propria funzione sociale con responsabilità.

Giova ribadire che tali condotte, nelle memorie difensive dimesse al CDD, venivano di fatto ammesse dall'incolpato, che le giustificava per il perseguimento di esigenze difensive, così confermando, ove necessario, anche la *suitas* dei plurimi comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere.

D'altro canto, non poteva essere diversamente, atteso il tenore letterale delle intercettazioni telefoniche subite dal [RICORRENTE], esperite nel procedimento penale a carico del proprio assistito ed ampiamente riportate in modo letterale nella sentenza di primo grado in atti, che

cristallizzano il contegno del ricorrente, comportando, alla loro mera lettura, la violazione delle norme deontologiche ascrittegli.

Tali contegni sono aggravati dal fatto di essere stati realizzati nell'esercizio della professione di avvocato e violano palesemente i doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale difensiva, che nella dimensione privata del professionista.

Conseguentemente, anche in tal modo integrata la motivazione del CDD di Bologna, va rigettato il corrispondente motivo di ricorso.

Appare, invece, meritevole di accoglimento il settimo motivo di ricorso (motivo G), con il quale il ricorrente lamenta il carattere eccessivo della sanzione inflitta.

Osserva il Collegio che, pur condividendo i criteri che hanno condotto il primo Giudice all'applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta, da ritenersi certamente più favorevole all'incolpato, quanto alla posologia sanzionatoria, non possa non considerarsi il tempo decorso dai fatti commessi (oltre sedici anni), nonché il comportamento professionale successivo ai fatti che ci occupano serbato dal ricorrente, che non risulta sia incorso in successive sanzioni disciplinari, né sia stato sottoposto ad altri procedimenti che gli contestassero fatti rilevanti sul piano deontologico.

Tali considerazioni inducono il Collegio a rimodulare la sanzione inflitta in termini afflittivi *leviori* e maggiormente rispondenti alla complessiva condotta *post* illecito osservata dall'avv. [RICORRENTE] ed ai criteri di equità, così riducendo la sanzione disciplinare originariamente inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni uno.

A tale intervallo interdittivo, andranno detratti i periodi di sospensione cautelare sofferti dal ricorrente.

Il Consiglio Nazionale Forense

**P. Q. M.**

visti gli artt. 36 e 37 della l. 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2,

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione disciplinare inflitta all'avv. [RICORRENTE] in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni uno. A tale durata interdittiva, andranno detratti i periodi di sospensione cautelare sofferti dal ricorrente.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà